

Codice A1824B

D.D. 5 settembre 2025, n. 1734

Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese per il coordinamento degli interventi delle squadre di addetti forestali regionali nelle aree in gestione dell'Ente stesso ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.



ATTO DD 1734/A1824B/2025

DEL 05/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1824B - Lavori forestali e vivai

OGGETTO: Approvazione dello Schema di Accordo tra la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese per il coordinamento degli interventi delle squadre di addetti forestali regionali nelle aree in gestione dell'Ente stesso ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

Premesso che

ai sensi della L.R. n. 18/2024 la Regione Piemonte esegue, tramite i propri addetti forestali, interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico al fine di valorizzare il patrimonio naturale e il territorio;

secondo quanto previsto dall'art. 8 della citata legge regionale, la Regione programma la realizzazione degli interventi di cui al punto precedente dando priorità a quelli di cura del patrimonio forestale regionale e a quelli richiesti dalle strutture regionali e da organismi regionali;

Considerato che

tra gli organismi regionali contemplati dal predetto art. 8 della l.r. 18/2024, rientrano anche gli enti gestori delle aree protette regionali;

la cura del territorio silvo-pastorale delle aree protette è compresa, inoltre, nei compiti istituzionali della Regione Piemonte;

la Regione Piemonte ha eseguito negli anni interventi nelle aree protette, ed in particolare in quelle gestite dall'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, contribuendo così al mantenimento dell'assetto naturale ed alla tutela del territorio;

è di interesse regionale continuare la realizzazione di interventi di tutela del territorio e di sistemazione idraulico forestale nelle aree gestite dal predetto Ente;

Considerato, altresì, che

l'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese ha interesse a collaborare con la Regione nel mantenimento del patrimonio naturale affidato alla sua gestione;

lo stesso Ente ha manifestato l'interesse, convergente con quello della Regione, all'esecuzione di

interventi di interesse comune da parte degli addetti forestali regionali;

Rilevato che l'art. 15 della legge 241/1990 prevede che: *"1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente."*;

Ritenuto opportuno ed utile, al fine di attuare quanto sopra rappresentato, stipulare un accordo ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990 tra la Regione e l'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese;

Ritenuto di conseguenza di approvare lo schema di accordo di cui all'allegato A, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con ad oggetto il coordinamento degli interventi delle squadre di addetti forestali regionali nelle aree in gestione dell'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990;

Dato atto che
dalla stipulazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
è stata verificata l'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge regionale 18 aprile 2024 n. 18 "Norme in materia di interventi in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale";
- D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

determina

di approvare lo Schema di Accordo tra la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle aree protette

del Po piemontese (Ente Parco) per il coordinamento degli interventi delle squadre di addetti forestali regionali nelle aree in gestione dell'Ente stesso ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990, di cui all'Allegato A) che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di dare atto che dall'adozione del presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), del d.lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1824B - Lavori forestali e vivai)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Accordo_art._15_legge_241_Entedi_gestione_aree_protette_del_Po_piemontese.pdf  Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Schema di Accordo tra la Regione Piemonte e l'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese (Ente Parco) per il coordinamento degli interventi delle squadre di addetti forestali regionali nelle aree in gestione dell'Ente stesso ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990

Premesso che

- ai sensi della L.R. n. 18/2024 la Regione Piemonte esegue, tramite i propri addetti forestali, interventi di sistemazione idraulico forestale e di assetto idrogeologico al fine di valorizzare il patrimonio naturale e il territorio;
- secondo quanto previsto dall'art. 8 della citata legge regionale, la Regione programma la realizzazione degli interventi di cui al punto precedente dando priorità a quelli di cura del patrimonio forestale regionale e a quelli richiesti dalle strutture regionali e da organismi regionali, tra cui rientrano gli enti di gestione delle aree protette;
- gli interventi da realizzarsi su segnalazione e/o sulle aree di proprietà di altri soggetti sono inseriti nella programmazione regionale qualora si tratti di interventi ritenuti di interesse pubblico regionale;
- rientra nei compiti istituzionali della Regione Piemonte la cura del territorio forestale anche nelle aree protette;
- la Regione Piemonte ha eseguito negli anni ed ha interesse a continuare ad eseguire interventi nelle aree gestite dall'Ente Parco, contribuendo al mantenimento dell'assetto regolare del territorio in quanto attività di interesse pubblico regionale;
- l'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese ha interesse a collaborare con la Regione nel mantenimento del patrimonio naturale affidato in gestione;

Tra

La Regione Piemonte legalmente rappresentata da

e

l'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese (Ente Parco)
rappresentato da

si conviene e stipula quanto segue.

**Art. 1
(Finalità)**

1. L'accordo ha la finalità di favorire lo svolgimento di attività di interesse comune della Regione e dell'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese (anche Parti) in modo coordinato, senza sovrapposizioni e spreco di energie amministrative, in modo da rendere più efficace l'esecuzione dei compiti amministrativi rispettivamente assegnati.

**Art. 2
(Interessi pubblici e comuni delle Parti)**

1. La Regione e l'Ente Parco – sia distintamente che, con tale accordo, congiuntamente - perseguono l'interesse pubblico alla cura dell'ambiente naturale, favoriscono l'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre e combattono il degrado del territorio.

**Art. 3
(Oggetto)**

1. La Regione e l'Ente Parco si accordano per rendere efficaci e sostenibili gli interventi delle squadre di addetti forestali regionali nelle aree in gestione dell'Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese, evitando sovrapposizioni di interventi e curando, invece, il coordinamento e la sinergia delle attività.

Art. 4
(Impegni della Regione)

1. La Regione si impegna:

- a realizzare gli interventi che saranno concordati annualmente tra le Parti, nella tipologia e nel periodo di tempo di esecuzione, con l'Ente Parco e riportati in un elenco condiviso tra le Parti – secondo lo schema di cui all'allegato A - entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 5
(Impegni dell'Ente Parco)

1. L'Ente Parco si impegna:

- a collaborare con gli addetti incaricati dalla Regione per l'adempimento di quanto previsto nell'accordo per il coordinamento e la realizzazione congiunta degli interventi;
- a mettere a disposizione della squadra di addetti forestali regionali – previa verifica di idoneità – i locali ubicati presso la Cascina Le Vallere, presso la sede dell'Ente Parco nel Comune di Casale Monferrato ed in eventuali altre sedi dell'Ente Parco, per il ricovero degli attrezzi e dei mezzi in uso delle squadre forestali;
- a mettere a disposizione della squadra di addetti forestali regionali eventuali mezzi e attrezzature concordandone di volta in volta le modalità.

Art. 6
(Oneri finanziari)

1. Dall'accordo non derivano trasferimenti finanziari, a qualsiasi titolo, tra le Parti.

Art. 7
(Durata)

1. L'accordo ha durata di tre anni dalla sottoscrizione ed è automaticamente rinnovato per una sola volta, se non disdetto da una delle parti entro sei mesi dalla scadenza.

Art. 8
(Foro competente)

1. Per ogni lite relativa o derivante dal presente accordo è competente il Tribunale di Torino.

Art. 9
(Tutela dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e s.m.i. e Regolamento UE 2016/679) e dichiarano di essersi reciprocamente informate ed autorizzate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali e delle informazioni che verranno effettuati per l'esecuzione dell'accordo.

Art. 10
Diritto di recesso

1. Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di mutamento delle condizioni normative ed organizzative non prevedibili al momento della sottoscrizione dell'accordo o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 60 giorni solari, da comunicarsi con posta elettronica certificata.

2. Il recesso non ha effetto per gli interventi e le attività già eseguite o in corso di esecuzione.

3. Se il recesso arreca danni indennizzabili, l'Amministrazione recedente ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

Art. 11
Registrazione

1. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo trattandosi di atto scambiato tra enti pubblici territoriali ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a tassa fissa (ai sensi dell'art. 4 della parte II tariffa allegata al D.P.R. 131/86) a cura e spese della parte richiedente.

Art. 12
(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente accordo si applicano la legge 241/1990, il codice civile e le disposizioni normative vigenti.

Il presente Accordo è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n. 241/90.

Per la Regione Piemonte
Il Dirigente del Settore A1824B
Lavori forestali e vivai

**Per il Ente di gestione delle aree protette del
Po piemontese**

.....

Ing. Franco Brignolo

ALLEGATO A

[illegible]